

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 25 **del mese di** giugno
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI ALIMENTATI A BIOMASSE SOLIDE CON POTENZIALITA' TERMICA NOMINALE COMPLESSIVA INFERIORE A 10 MWT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 271 COMMA 3 E 272 COMMA 2 DEL DLGS 152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA D.G.R. 2236/2009."

Cod.documento GPG/2012/875

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/875

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto:

- che ai sensi degli artt. 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006:
 - per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
 - i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
 - per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la Regione o la Provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati;

Visti:

- l'art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

Richiamato l'"Accordo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico" sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino che prevede azioni coordinate e sinergiche degli Enti firmatari fra le quali:

- definire e adottare forme di regolamentazione per l'utilizzo dei combustibili;
- definire e adottare "standard" emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell'ambito dell'autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;

Richiamata la Determinazione 10082/2010 di costituzione del "Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell'aria", previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di

confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell'inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale, regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011, recante "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969);

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione n. 51/2011 stabilisce che in sede di progettazione e valutazione degli impianti a biomasse occorre impedire o ridurre le emissioni in atmosfera e contempla l'attuazione delle previsioni del D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento alla normativa tecnica riguardante tutti i processi di produzione di energia con potenza inferiore a 50 MWt, tra cui gli impianti a biomassa legnosa;

Considerato che la sopra richiamata deliberazione n. 51/2011 prevede:

- che i criteri di localizzazione non si applichino, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento sul BURERT, a quelli che risultino formalmente avviati in data antecedente alla medesima pubblicazione, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente;
- che per gli impianti da biomasse di cui al punto precedente o esistenti, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l'adeguamento alle prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 4, lettera E)a), potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione;

Considerato altresì che con deliberazione n. 362 del 26 marzo 2012, in attuazione della sopra richiamata D.A.L. n. 51/2011, la Giunta Regionale ha specificato i criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse aventi potenza termica nominale superiore a 250 kW;

Dato atto:

- che il sopra richiamato Tavolo regionale sulla qualità dell'aria ha assorbito le attività in corso inerenti le emissioni prima svolte dal "Gruppo di lavoro Regione-ARPA-Province", operante nel contesto dell'area di integrazione n. 10 "Qualità della regolazione e semplificazione", che aveva il compito di elaborare criteri tecnici e procedure omogenee e semplificate su tutto il territorio regionale per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m., sulla base di quanto specificato nella Deliberazione di Giunta regionale n. 2236 del 28/12/2009;
- che nel corso degli incontri del Tavolo regionale sulla qualità dell'aria è emersa la necessità di adottare azioni forti di contenimento dell'inquinamento atmosferico da certe sorgenti fisse alimentate da fonti rinnovabili provvedendo a definirne le condizioni di esercizio con riferimento alla migliori tecniche disponibili ed in relazione ai provvedimenti adottati in materia dalle altre autorità competenti delle Regioni del bacino padano;
- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 comma 3 e 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
 - delle procedure e prescrizioni adottate con Deliberazione di Giunta 2236/2009, successivamente integrata e modificata dalla Delibera 1769/2010, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

Dato atto inoltre che per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati si è provveduto a consultare le principali Associazioni imprenditoriali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06, riportati in allegato parte integrante alla presente deliberazione, integrando l'elenco relativo alle attività in deroga allegato alla DGR 1769/2010;
- 2) di stabilire che i valori limite di emissione indicati nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" sono sostituiti, qualora più restrittivi, con i valori di cui alle corrispondenti voci contenute nell'allegato alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire altresì che i valori limite di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW alimentati a legno vergine contenuti nell'Allegato 3A paragrafo F punto 17 lettera c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. sono sostituiti dai valori limite di emissione contenuti nell'allegato alla presente deliberazione;
- 4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 3/1999, direttiva per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
- 5) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - -

4.38 Impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt, ai sensi degli articoli 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente autorizzazione di carattere generale, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **impianto termico:** impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- b) **generatore di calore:** qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- c) **focolare:** parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- d) **impianto termico civile:** impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- e) **potenza termica nominale dell'impianto (Pn):** la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- f) **potenza termica nominale del focolare:** il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
- g) **potenza termica nominale complessiva degli impianti termici civili:** somma delle potenzialità termiche nominali degli impianti termici civili presenti nell'edificio civile o nello stabilimento.
- h) **installatore:** soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- i) **gestore dell'impianto:** la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel D.Lgs. 152/06 (art. 268, comma 1 lettera n) D.Lgs. 152/06).
- j) **responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto:** il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
- k) **proprietario dell'impianto termico:** chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato.
- l) **terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:** persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente.
- m) **conduzione di un impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici ad uso civile o produttivo alimentati a biomasse solide vegetali di cui al punto 2.1.

Per la soglia di potenza <1 MWt non è necessario aderire alla presente autorizzazione ma bisogna rispettare i limiti di cui al successivo punto 3.

2.1 Combustibili consentiti

Nei generatori termici disciplinati dalla presente autorizzazione di carattere generale è consentito l'utilizzo delle seguenti biomasse combustibili, incluse nella Sezione 4 dell'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/2006:

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.

2.2 Soglie di potenza termica nominale e potenza termica nominale complessiva

Per la determinazione della soglia e dei relativi valori limite di emissione si devono sommare tutte le potenze termiche nominali dei generatori di calore presenti nello stabilimento produttivo od edificio civile.

Gli impianti termici alimentati con i sopra citati combustibili aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 10 MWt ed inferiore a 50 MWt seguono la procedura autorizzatoria ordinaria ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. 152/06.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI VALORI LIMITE ED AI CONTROLLI

I seguenti valori limite (media oraria), espressi in mg/Nm³ salvo diversa specificazione, sono relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco e ad un tenore di ossigeno di riferimento del 11%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:

INQUINANTI	Valori limite per potenza termica nominale	
	<= 1 MWt	>1 MWt; <= 10 MWt
Polveri	30	10
NOx e NH3* (espressi come NO ₂)	450	200
Monossido di carbonio	250	150
SOx (espressi come SO ₂)	100	100
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	30	30
Acidi Cloridrico (espresso come HCl)	-	10

* in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

Per le ulteriori prescrizioni tecniche si rimanda all'allegato 3A paragrafo F della DGR 2236/2009 e smi.

Per tutto quanto non espressamente citato, valgono inoltre tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 parte V, in particolare dall'allegato X nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 "Modalità di combustione".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/875

data 13/06/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'